



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», depositata il 21 giugno 2018²;
visto il messaggio del Consiglio federale del [...]³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 21 giugno 2018 «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 107a Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico

¹ Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.

² Per produttori di materiale bellico s'intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d'affari annua con la fabbricazione di materiale bellico. Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.

³ Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s'intende:

- a. la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;
- b. la partecipazione a produttori di materiale bellico e l'acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;

¹ RS 101

² FF 2018 3891

³ FF 2019

- c. l'acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d'investimento ai sensi della lettera b.

⁴ La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.

Art. 197 n. 12⁴

*12. Disposizione transitoria dell'art. 107a
(Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico)*

¹ Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

² Dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell'articolo 107a. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.